

ALEGATO "A" AL N. 33294

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una societa' per azioni denominata **MOTORSPORT**

ITALIA S.p.a.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Roma.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto principale le seguenti attività:

– l'organizzazione e la gestione di eventi motoristici e non,

organizzazione e la presentazione di fiere, mostre, esposi-

zioni, campionati e trofei; la produzione, l'allestimento e

il noleggio di stands ed attrezzature per eventi sportivi e

propagandistici, nonché l'organizzazione, anche per conto

terzi, di gare ed eventi sportivi in genere; l'allestimento

di mezzi da competizione (auto, moto, fuoristrada, kart, moto

d'acqua, camion, motoscafi) e mezzi di supporto (camion, cam-

per, carrelli, furgoni); la vendita e noleggio di attrezza-

ture per uso sportivo e non come auto, moto, fuoristrada,

kart, moto ad acqua, camion, motoscafi e mezzi di supporto

camion, camper, carrelli, furgoni e la vendita e il noleggio

sia di accessori che di abbigliamento per uso sportivo moto-

ristico, nonche' pneumatici, motori, olii, lubrificanti, com-

ponenti meccanici in genere, ricambi in genere; autofficina

per gestione propria e/o conto terzi; la creazione e la pro-

duzione di attrezzature, accessori ed articoli di abbigliamento per il settore motoristico sportivo e stradale; la gestione e la prestazione di servizi rivolti a dilettanti e professionisti sportivi, piloti, atleti in genere con supporto tecnico, logistico e pubblicitario, gestione immagine, gestione sponsor; la realizzazione e la manutenzione di impianti sportivi, la progettazione grafica, realizzazione, stampa e commercializzazione di presentazioni grafiche brochures, locandine, manifesti, pannelli serigrafati, decorazione ed allestimento grafico di vetture, camion, furgoni e tutto quanto inerente l'oggetto sociale, anche per conto terzi; servizi fotografici e filmati; l'attivita' di agenzia pubblicitaria e marketing di marchi di vario genere sia come mass-media che in qualsiasi settore (internet, televisione, radio, stampa, volantini), inclusi la produzione e la commercializzazione di oggettistica per premiazioni, eventi, manifestazioni e oggettistica pubblicitaria; il commercio di tutto cio' che e' inerente al settore motoristico ed automobilistico, l'attivita' di officina meccanica, carrozzeria, elettrauto; gommista, meccanica di precisione; la partecipazione a manifestazioni sportive motoristiche con la possibilita' di richiedere le licenze e le autorizzazioni alle autorita' sportive nazionali; la societa' potra inoltre organizzare e/o gestire corsi per addestramento didattico relativi a guida sicura, sportiva e a mezzi speciali quali autoambulanze o

mezzi per la pubblica sicurezza, per il conseguimento di varie; licenze nell'ambito dello sport automobilistico.

La società potrà inoltre effettuare la costruzione, la permessa, la conduzione, la ristrutturazione, la manutenzione e la gestione produttiva di immobili in genere, sia urbani che ruristici, anche per conto terzi; la compravendita di terreni, l'esecuzione di lavori edili, stradali, idraulici, elettrici, marittimi, ferroviari ed aeroportuali; la gestione e la manutenzione di complessi turistici, alberghieri, residences, di impianti sportivi e ricreativi; la produzione e la costruzione, la posa in opera, la manutenzione, l'assistenza tecnica, l'esercizio di impianti elettrici civili ed industriali, impianti ed apparecchiature delle telecomunicazioni, impianti elettrici e termoelettrici, impianti di gas liquidi e non, impianti antincendio, impianti di depurazione e ricondizionamento.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze con o senza deposito e mandati; può effettuare il montaggio, la carpenteria industriale e il noleggio di autogru, piaffatorme aeree, sollevatori telescopici.

La società potrà altresì effettuare la spedizione e il trasporto nazionali ed internazionali di merci e di beni mobili con ogni mezzo, mediante la prestazione di attività a favore di terzi e di ogni servizio di intermediazione nel settore, anche con l'assunzione e la trattazione di affari altrui;

l'attività di organizzazione, commercializzazione, gestione e noleggio di vetture e veicoli da corsa su tutto il territorio nazionale ed internazionale; la partecipazione, con veicoli propri o di terzi affidati in utilizzo alla società o in leasing alla stessa, a manifestazioni motoristiche sportive, mostre, esposizioni ed esibizioni sportive, sia in Italia che all'estero, ivi compresa la facoltà di richiedere le necessarie licenze ed autorizzazioni alle competenti autorità sportive; l'organizzazione delle suddette manifestazioni motoristiche sportive, mostre, esposizioni ed esibizioni sportive, sia in Italia che all'estero, ivi compresa la facoltà di richiedere le necessarie licenze ed autorizzazioni alle competenti autorità sportive; l'organizzazione delle suddette manifestazioni motoristiche sportive, mostre esposizioni ed esibizioni aventi carattere sportivo sia in campo nazionale che internazionale, ivi compreso l'espletamento di tutti gli adempimenti e le formalità necessari per l'esecuzione delle stesse; l'attività promozionale e di pubblicità, anche mediante accordi di sponsorizzazione, ricerche di mercato e marketing, la predisposizione di marchi e bozzetti pubblicitari e promozionali di ogni tipo; il commercio, sia in Italia che all'estero, di veicoli nuovi ed usati, dei relativi accessori e pezzi di ricambio nonché di lubrificanti; la manutenzione, la riparazione e la preparazione tecnica di veicoli o parti di essi; le attività di cui sopra potranno tra l'al-

tro essere esercitate utilizzando i marchi "www.rally-project.com srl" e "Rally di Roma capitale".

La società potrà effettuare qualsiasi operazione direttamente o indirettamente connessa con l'attività prevalente, potrà compiere attività accessorie, di natura commerciale e immobiliare ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili nell'interesse sociale; potrà altresì prestare garanzie reali e personali, incluse le fidejussioni, anche per conto di terzi, assumere partecipazioni in altre società e consorzi avendo scopi analoghi o complementari al proprio.

Le suddette attività devono essere tutte non prevalenti rispetto all'attività principale, non nei confronti del pubblico e strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in numero 150.000 (centocinquantamila) azioni del valore nominale di 1,00 (uno virgola

zero zero) euro ciascuna.

Articolo 7 - Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea ordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 21) del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'articolo 21) del presente statuto.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito obbligazionario è tenuto a rispettare i limiti previsti dall'art. 2412 c.c. La delibera di emissione dovrà definire il regolamento del prestito e le modalità di collocamento dei titoli.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme per l'assemblea straordinaria.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 36) del presente statuto.

Articolo 10 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili, salvo la clausola del diritto di prelazione di cui all'art. 12 del presente statuto.

Articolo 12 - Diritto di prelazione

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le sue azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata, precisando il prezzo, le modalità della cessione e il nome del terzo possibile acquirente.

I soci che intendono esercitare la prelazione debbono dichiararlo per iscritto al proponente a mezzo lettera raccomandata entro quindici giorni dalla proposta.

Trascorso tale termine senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione le azioni possono essere cedute liberamente a terzi.

Qualora più soci dichiarino di esercitare il diritto di pre-

lazione, le azioni offerte in vendita vengono ripartite tra essi in proporzione alla rispettiva partecipazione azionaria al capitale sociale.

Il diritto di prelazione rinunciato da un socio si accresce a favore degli altri soci che lo abbiano esercitato.

Articolo 13 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell' oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell' attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all' estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) introduzione o soppressione di clausole compromissorie.

Compete altresi' il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comu-

nicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata

con raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni

dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che

legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del

socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti

al procedimento, del numero e della categoria delle azioni

per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibe-

ra, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla

sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo

amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che pos-

sono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici

giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comuni-

cazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non

possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate

presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è

privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revo-

ca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo

scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le

quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, sulla base del valore risultante dalla situazione patrimoniale della società riferita ad un periodo non anteriore a tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso. La situazione patrimoniale deve tener conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'attuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica l'articolo 1349 comma primo c.c.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recessante agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione

spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci,

sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle

imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva

del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'eser-

cizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal

deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne faccia-

no contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nel-

l'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo ammi-

nistrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del

socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimbor-

sate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve di-

sponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo

2357 comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere

convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la ridu-

zione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si ap-

plicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo,

terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società

si scioglie.

Articolo 14 - Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell' unico socio, gli amministratori, ai sensi dell' articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o co-lui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 15 - Soggezione ed attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.

Articolo 16 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'as-

semblea ordinaria può:

- a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b. autorizzare gli atti di amministrazione di cui all' articolo 30) del presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 17 – Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8) del presente statuto;

e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 18 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell' assemblea, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 19 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell' adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell' assemblea di precedente convocazione.

Articolo 20 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 21 - Assemblea ordinaria: determinazione dei Quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 22 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

Articolo 23 - Norme per il computo dei Quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il di-

ritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Articolo 24 - Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 25 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

a) non superiore al valore della propria partecipazione e al-l'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente;

b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente,

salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 2370 terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 26 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri

degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Articolo 27 - Presidente e segretario dell'assemblea

Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore delegato, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-

ghi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto

dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche in allegato;

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti, anche in allegato, con la precisione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 28 – Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro

che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto

in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il

proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non

possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più audio/video collegati,

con modalità delle quali deve essere dato atto nel verbale.

In applicazione dei principi di cui al primo comma del pre-

sente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere

preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

Articolo 29 – Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 30 – Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

- a) cessione dell'azienda sociale;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine.

Articolo 31 – Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Articolo 32 – Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri.

Articolo 33 – Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo).

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli

atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 34 – Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 35 – Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità

di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

Articolo 36 – Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante pec, fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da soli due membri.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 37 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, nonché ai mandatari e procuratori di cui al precedente art. 35), nei limiti dei poteri delegati a questi conferiti.

Articolo 38 - Remunerazione degli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 39 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e

determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Articolo 40 - Controllo contabile

Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile ad un revisore o ad una societa' di revisione.

Il revisore o la societa' di revisione, quando incaricato del

controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni

con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicita'

almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilita' so-

ciale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei

fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-

lancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scrit-

ture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono con-

formi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di

esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attivita' di controllo contabile e' annotata in un apposito

libro conservato presso la sede sociale.

L'incarico del controllo contabile ha la durata di tre eser-

cizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del-

l'incarico.

Il revisore contabile o la societa' di revisione deve posse-

dere per tutta la durata del mandato i requisiti di legge.

In difetto, il revisore o i soci della societa' di revisione

sono ineleggibili e, se eletti, decadono di diritto. In caso

di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a

convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo

revisore o societa' di revisione.

Articolo 41 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e

pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 quater c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo

deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla

legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo

amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 43 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero

tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili

relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle

nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del

pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato

dal Presidente del Tribunale di Roma il quale dovrà

provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta

fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Firmato Pagliuca Francesca

Firmato Fernando De Paola, Notaio

